



Camera di Commercio
Sondrio



Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio - iscritto al registro degli organismi abilitati al numero progressivo 1021

All'Ordine degli Avvocati della provincia
di Sondrio
Ai Mediatori iscritti all'Organismo

Oggetto: ripresa incontri di mediazione.

Si comunica che gli incontri di mediazione riprenderanno dal 9 marzo p.v., sia presso la sede camerale che presso la sede distaccata di Dubino.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM 4 marzo 2020 si rende necessario adottare le seguenti misure organizzative, atte ad assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del predetto decreto:

1. Capienza massima delle sale di mediazione:
 - a. presso la sede di Sondrio saranno disponibili due sale, la prima (al terzo piano) con una capienza massima di 5 persone (compreso il mediatore) e la seconda (al secondo piano) con una capienza massima di 10 persone (compreso il mediatore); in presenza di un maggior numero di persone l'incontro non potrà avere luogo e verrà riprogrammato;
 - b. presso la sede staccata di Nuova Olonio sarà disponibile una sala, con una capienza massima di 5 persone (compreso il mediatore); in presenza di un maggior numero di persone l'incontro non potrà avere luogo e verrà riprogrammato.
2. La distanza minima di sicurezza di un metro tra le persone dovrà essere rispettata anche nelle zone di attesa e presso gli ulteriori spazi della sede camerale.
3. I tirocini dei mediatori sono sospesi sino a data da destinarsi.

Al fine di assicurare lo svolgimento degli incontri è necessaria la collaborazione di tutti i soggetti partecipanti alla procedura. La partecipazione agli incontri da parte di accompagnatori dovrebbe essere attentamente valutata, limitandola ai casi ritenuti effettivamente necessari. Nel caso di mediazioni particolarmente numerose e/o con persone anziane potrà essere adeguatamente valorizzato il ricorso alla procura speciale, anche in deroga alle procedure ordinariamente adottate dall'Organismo. I mediatori, con l'accordo delle parti, potranno valorizzare l'opportunità di svolgere sedute separate.

Si evidenzia, infine, che qualora le parti e/o gli Avvocati, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, non ritengano opportuno partecipare agli incontri di mediazione già fissati, dovranno chiederne il rinvio, dandone preventiva e tempestiva comunicazione alla segreteria del servizio che fisserà una nuova data.

Sondrio, 6 marzo 2020.

Il Responsabile dell'Organismo

Marco Bonat

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.